

Documenti ed Informazioni su Statuti - 07/04/2025 11:18:19

Dati Cliente

Denominazione:

Indirizzo:

Frazione:

C.A.P.: Comune: Provincia:

Documento Richiesto

User ID: SITOCORP Nome della Richiesta: 4296138625_7262087

Ragione Sociale: DOLOMITI ROCCE S.R.L.

Indirizzo: LOCALITA' PALUDI LIZZONA 32014 PONTE NELLE ALPI BL

CCIAA: BL

NREA: 435370

Documento: STATUTO

STATUTO

DOLOMITI ROCCE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PONTE NELLE ALPI BL LOCALITA'
PALUDI LIZZONA 67

Numero REA: BL - 435370

Codice fiscale: 01267460259

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-03-2022 - Statuto completo	2
--	---



Dott. FRANCO CEDERNA
NOTAIO

Allegato "A" all'atto n. 138520/36083 di repertorio-----

-----**STATUTO DELLA SOCIETA'**-----

-----**"DOLOMITI ROCCE S.R.L."**-----

-----**DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**-----

-----**Art. 1 - DENOMINAZIONE**-----

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata **"DOLOMITI ROCCE S.R.L."**.-----

-----**Art. 2 - SEDE**-----

La Società ha sede nel territorio del Comune di **PONTE NELLE ALPI**.-----

-----**Art. 3 - OGGETTO**-----

La società ha per oggetto l'attività nel settore delle costruzioni, sia pubbliche che private, tanto in Italia quanto all'estero.-----

Essa pertanto può eseguire per conto proprio e per conto di terzi, tanto in appalto quanto in concessione, o per il tramite di qualsivoglia altro rapporto giuridico, così in Italia come all'estero l'esecuzione di esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali; opere strutturali speciali e fondazioni speciali; lavori di consolidamento di terreni ed opere speciali nel sottosuolo; opere di protezione da caduta massi e valanghe, barriere paramassi fermaneve e simili, manutenzione e consolidamento dei versanti ed ogni intervento eseguito con tecniche alpinistiche anche di manutenzione dei fabbricati, opere di ingegneria naturalistica, opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica.-----
Essa potrà esercitare l'attività imprenditoriale nel settore delle costruzioni, tanto in appalto quanto in concessione, o per il tramite di qualsivoglia altro rapporto giuridico, così in Italia come all'estero nelle seguenti categorie di opere generali e specializzate: edifici civili e industriali; ospedali, opere carcerarie, parcheggi; restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali; strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, terminal marittimi e relative opere complementari, e loro conduzione e manutenzione; opere d'arte nel sottosuolo; dighe; acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione; opere portuali, opere marittime e lavori di dragaggio; opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica; impianti per la produzione di energia elettrica ed energia termica; impianti per la trasformazione di energia ad alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione; impianti tecnologici e loro conduzione e manutenzione; opere ed impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, di trattamento e riuso delle acque, di bonifica e protezione ambientale, e loro conduzione e manutenzione; opere di ingegneria naturalistica; lavori in terra; superfici

decorate di beni immobili del patrimonio culturale, beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico; beni culturali mobili di interesse archivistico e librario; impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie; impianti elettromeccanici trasportatori; impianti pneumatici e antintrusione; finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; finiture di opere generali di natura edile e tecnica; opere di impermeabilizzazione; impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario e marittimo; segnaletica stradale non luminosa; apparecchiature strutturali speciali; barriere stradali di sicurezza; barriere paramassi, fermaneve e simili; strutture prefabbricate in cemento armato; impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; pulizia di acque marine, lacustri, fluviali; impianti per centrali di produzione di energia elettrica; linee telefoniche ed impianti di telefonia; componenti strutturali in acciaio; componenti per facciate continue; impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati; rilevamenti topografici; indagini geognostiche; opere strutturali speciali; impianti di potabilizzazione e depurazione; demolizione di opere; verde e arredo urbano; scavi archeologici; pavimentazioni e sovrastrutture speciali; impianti per la trazione elettrica; impianti termici e di condizionamento; armamento ferroviario; impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi; impianti per la mobilità sospesa; strutture in legno; coperture speciali; sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità; interventi a basso impatto ambientale; -----
Potrà inoltre esercitare: l'attività immobiliare in genere, anche mediante costruzione, acquisto, valorizzazione, vendita, gestione, affitto o locazione, con ogni negozio o mezzo, di beni immobili in genere anche mediante appalto, la lottizzazione di terreni, la realizzazione di programmi e piani attuativi, convenzionati e non e di ogni strumento urbanistico od intervento edilizio-urbanistico in genere;-----
Lo studio, la formulazione, la progettazione di dispositivi, prodotti, soluzioni tecniche, applicazioni, anche in opera, nei settori stradale, ferroviario, dell'ingegneria civile e industriale e dei lavori pubblici e privati in genere. Lo studio, la progettazione, la direzione e la realizzazione di lavori in terra, opere murarie, cementi armati, opere di edilizia civile, industriale e monumentale, lavori di restauro su dette opere già esistenti, opere speciali in cemento armato, opere stradali, portuali, aeroportuali e ferroviarie in genere, impianti idroelettrici, opere marittime nonchè lavori di difesa e consolidamento delle stesse; lavori di dragaggio di qualsiasi natura, barramenti; lavori idraulici di acquedotti, fognature ed impianti di irrigazione; sistemazioni agrarie e forestali; lavori ed opere speciali per l'esplora-

zione del sottosuolo, ricerche e attività minerarie in genere; altri lavori edilizi di qualunque natura e genere, nessuno escluso od eccettuato. -----
La commercializzazione di materie prime, dispositivi, prodotti, materiali dei cantieri propri o di terze imprese. -----
L'attività di ricerca teorica, applicata e sperimentale, lo studio, lo sviluppo e la sperimentazione di tecnologie e di know how.-----
L'attività di trasporto con automezzi in conto proprio o per conto terzi, di macchinari, attrezzature, materiali, dotazioni, e quant'altro necessario all'esercizio, in Italia e all'estero, dei cantieri propri o di terze imprese ed il trasporto in conto proprio e in conto terzi di rifiuti pericolosi e non pericolosi, anche in regime A.D.R. -----
La stipulazione di contratti di nolo a caldo e nolo a freddo di attrezzature e mezzi inerenti opere di ingegneria civile ed inerenti anche ad altri settori. -----
La società potrà anche esplicitare l'attività in altri settori, che abbiano attinenza con l'oggetto sociale di cui ai precedenti punti e come sopra ampiamente descritto; potrà assumere rappresentanze nazionali ed estere, con o senza depositi, di qualsiasi prodotto attinente all'oggetto sociale; potrà assumere l'esercizio, anche in affitto, la gestione e la liquidazione di aziende aventi attività - in tutto o in parte - inerenti all'oggetto sociale predetto. -----
La Società può inoltre compiere tutte le operazioni accessorie e complementari, anche di natura immobiliare e finanziaria (non nei confronti del pubblico), necessarie ed utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, ed assumere interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. --
----- **Art. 4 - DURATA** -----
La durata della società è fissata fino al **31 dicembre 2050**. --
----- **Art. 5 - DOMICILIO DEI SOCI** -----
Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. ----
----- **CAPITALE E PARTECIPAZIONI** -----
----- **Art. 6 - CAPITALE** -----
Il capitale sociale ammonta ad **euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero)**. -----
Il capitale sociale può essere aumentato mediante l'offerta di nuove partecipazioni a terzi, solo con il consenso di tutti i soci. -----
----- **Art. 7 - CONFERIMENTI E FINANZIAMENTI** -----
I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge.-----
I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposi-

zioni normative e regolamentari, salvo quanto disposto dall'art. 2467 c.c. -----

La società, con decisione assembleare dei soci, può emettere titoli di debito, alle condizioni ed ai limiti previsti dalla legge.-----

----- **Art. 8 - PARTECIPAZIONI** -----

Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del capitale.-----

Il valore nominale delle partecipazioni è pari al capitale sociale rapportato alla quota rappresentata da ciascuna di esse. -----

In caso di trasferimento, per atto tra vivi della piena proprietà o di ogni altro diritto reale sulle partecipazioni, a parità di condizioni, i soci avranno diritto di prelazione nell'acquisto delle partecipazioni in vendita e potranno rendersene acquirenti in proporzione alle partecipazioni possedute, in modo da lasciare inalterato il preesistente rapporto di partecipazione nel capitale sociale o, nel caso in cui alcuni soci soltanto esercitino la prelazione, le partecipazioni in vendita dovranno fra loro essere ripartite in proporzione diretta delle partecipazioni da ciascuno possedute.--

Il socio che intenda alienare la sua partecipazione dovrà darne comunicazione scritta all'organo amministrativo che provvederà ad informarne gli altri soci. -----

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Organo amministrativo, i soci dovranno rendere noto allo stesso se intendono esercitare la prelazione per l'acquisto, in mancanza di che si intenderà che vi abbiano rinunciato. -----

----- **Art. 9 - RECESSO DEI SOCI** -----

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.-----

Il recesso viene esercitato mediante lettera raccomandata spedita alla società.-----

Salve le ipotesi in cui il diritto di recesso non dipenda dal verificarsi di una specifica causa, la spedizione della raccomandata deve avvenire, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti: -----

a) dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che ne è causa;-----

b) se la specifica causa non consiste in una deliberazione, entro quindici giorni dal momento in cui il socio ha avuto conoscenza della causa di recesso. -----

Fatto salvo quanto disposto dalla legge, non vi sono cause convenzionali di esclusione dei soci. -----

----- **ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI** -----

----- **Art. 10 - CONVOCAZIONE** -----

L'assemblea è convocata da ciascun amministratore. -----

La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmes-

si almeno cinque giorni prima dell'adunanza, purchè siano stati iscritti nel Registro delle Imprese, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.-----

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in un Paese dell'Unione Europea o in Svizzera.-----

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge. -----

----- **Art. 11 - INTERVENTO E VOTO** -----

Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese. Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare, anche da un non socio, purchè con delega rilasciata per iscritto. ----

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: -----

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea alla quale partecipa l'intero capitale sociale ai sensi dell'art. 2479 bis, ultimo comma, c.c.) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. -----

Il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge.-----

----- **Art. 12 - PRESIDENTE E VERBALIZZAZIONE** -----

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona designata dall'assemblea stessa.-----

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente. -----

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del se-

gretario non è necessaria. -----

--- **Art. 13 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO PER ISCRITTO** ---

Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi della buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:--

a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa;-----

b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano informati della decisione da assumere;-----

c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta; -----

d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli amministratori ed ai soci in virtù dell'art. 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.-----

----- **Art. 14 - MAGGIORANZE** -----

Le deliberazioni assembleari e le decisioni dei soci sono assunte secondo quanto disposto dall'articolo 2479 bis c.c.-----

----- **AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO** -----

----- **Art. 15 - AMMINISTRATORI** -----

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina: -----

a) da un Amministratore Unico;-----

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri; -----

c) da due o più amministratori con poteri disgiunti o congiunti. -----

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione. Per organo amministrativo si intende, a seconda dei casi, l'amministratore unico, il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme degli amministratori disgiunti o congiunti.-----

----- **Art. 16 - DISPOSIZIONI COMUNI AGLI AMMINISTRATORI** -----

Gli amministratori possono essere non soci e sono rieleggibili.-----

Salvo contraria delibera dell'assemblea, l'amministrazione non è vincolata dal divieto di cui all'art. 2390 del c.c.-----

Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dai soci o a tempo indeterminato.-----

Essi decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.-----

Nel caso di dimissione di un componente dell'organo ammini-

strativo decade l'intero organo amministrativo. -----

Ove sia nominato un consiglio formato da due amministratori, qualora essi non siano d'accordo circa la eventuale revoca dei poteri conferiti ad uno di essi, entrambi decadono dalla carica e devono senza indugio sottoporre ai soci la decisione circa la nomina di un nuovo organo amministrativo. -----

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. -----

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione della carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. -----

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.-----

----- **Art. 17 - AMMINISTRATORE UNICO** -----

All'Amministratore Unico spettano i poteri di amministrazione della società, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge e con i seguenti vincoli: -----

quando nell'ambito della gestione sociale si renda necessario deliberare in materia di: -----

- acquisto, alienazione, permuta e locazione anche finanziaria di immobili o di diritti reali su beni immobili; -----

- acquisto, alienazione e affitto di aziende o di rami di azienda; -----

- acquisto e alienazione di partecipazioni sociali;-----

- acquisizione di mutui a medio e lungo termine;-----

- prestazione di garanzie per obbligazioni della società e di terzi;-----

- acquisti di beni e servizi per importi superiori ad euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero); -----

l'Amministratore Unico dovrà ottenere preventiva autorizzazione dai soci.-----

Per le operazioni superiori ad euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) e fino ad euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) all'Amministratore Unico spetta l'obbligo di informativa con cadenza mensile. -----

----- **Art. 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** -----

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.-----

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. -----

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avve-

nuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. -----
Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. -----
Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in un Paese dell'Unione Europea o in Svizzera.-----
Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica, se nominati. -----
Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: -----
a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; -----
b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----
c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----
d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. -----
Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. -----
Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: -----
a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione;-----
b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa da parte della maggioranza degli amministratori in carica; -----
c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti

della società la relativa documentazione; -----

d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.-----
Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge. -----
Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati, nonché ad un comitato esecutivo.-----
Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di consiglio di amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili. -----

-----**Art. 19 - AMMINISTRATORI DISGIUNTI O CONGIUNTI**-----

In caso di nomina di più amministratori, senza formazione di un consiglio di amministrazione, ad essi spettano i poteri di amministrazione della società, con i limiti previsti all'art. 17 e salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.-----

La decisione di nomina stabilisce se detti poteri spettano, in tutto o in parte, in via disgiunta, in via congiunta tra tutti, in via congiunta tra due o più amministratori, a maggioranza o in altro modo. -----

Ove dalla decisione di nomina non risulti se il potere di compiere una determinata tipologia di atti spetta agli amministratori in via disgiunta, in via congiunta o in altro modo, si deve intendere che esso spetti a tutti gli amministratori in via congiunta. -----

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società. -----

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, sull'opposizione decidono tutti gli amministratori a maggioranza.-----

-----**Art. 20 - RAPPRESENTANZA**-----

La rappresentanza della società spetta, a seconda dei casi: --

- a) all'amministratore unico; -----
- b) al presidente del consiglio di amministrazione, ai singoli consiglieri delegati, se nominati, ed al presidente del comitato esecutivo, se nominato; -----
- c) agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente, secondo le medesime modalità con cui sono stati attribuiti i poteri di amministrazione. -----

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.-----

-----**Art. 21 - ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE**-----

Quando i soci ne ravvisino l'opportunità, possono nominare

un Organo di controllo o un Revisore. -----

La nomina dell'Organo di controllo o del Revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.-----

L'Organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un Collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti. -----

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un Revisore legale o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'Organo di controllo ove consentito dalla legge. -----

----- **BILANCIO - UTILI - SCIoglimento** -----

----- **Art. 22 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO** -----

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.-----

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2364, comma 2, c.c. -----

----- **Art. 23 - UTILI** -----

Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.-----

----- **Art. 24 - SCIoglimento** -----

In ogni caso di scioglimento della società, si applicano le norme di legge.-----

F.to Maurizio Quadrio-----

F.to Roberto Marini -----

F.to Franco Cederna Notaio -----

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE
SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 2 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82.
BOLLO ASSOLTO PER VIA TELEMATICA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.

COPIA RILASCIATA PRIMA DELLA REGISTRAZIONE AD USO REGISTRO IMPRESE.